



REGIONE DEL VENETO



I procedimenti della L.R. n. 22/2002

Autorizzazione alla realizzazione

Autorizzazione all'esercizio

Accreditamento Istituzionale

MODULO I

Aspetti Generali

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- ✓ Inquadramento normativo e fonti
- ✓ Le 4 A: Autorizzazione alla realizzazione, Autorizzazione all'esercizio, Accredimento Istituzionale e Accordi contrattuali
- ✓ Il miglioramento continuo

Procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo è l'insieme di una pluralità di atti (susseguenti e diversi tra loro) preordinati allo stesso fine, ovvero alla adozione del provvedimento finale.

È stato disciplinato dalla **legge n. 241 del 7 agosto 1990**

- L'**art. 1** detta i principi cui deve uniformarsi l'azione amministrativa. Tali principi, che possono considerarsi esplicitazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (**art. 97 Cost.**), sono:
 - **di economicità;**
 - **di efficacia;**
 - **di imparzialità;**
 - **di pubblicità;**
 - **di trasparenza.**

Fasi del procedimento amministrativo

Dell'iniziativa

Istruttoria

Costitutiva

Integrativa
dell'efficacia

Fase dell'iniziativa

- Iniziativa ad istanza di parte
- iniziativa d'ufficio

Fase istruttoria

E' la fase in cui la pubblica amministrazione acquisisce tutti gli elementi utili all'emanazione dell'atto

Fase costitutiva

Il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale

Fase integrativa dell'efficacia

Questa fase è solo eventuale perché, in genere, il provvedimento amministrativo è efficace già all'atto della sua emanazione. Vi sono tuttavia casi in cui la legge prevede che siano necessari ulteriori atti o adempimenti affinché il provvedimento diventi efficace.

Fonti normative

- **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502** «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- **Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22** «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 2501 del 6/08/2004** «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure».

D.lgs. 502/92 e smi Art. 8 ter

Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie

La **realizzazione di strutture** e l'**esercizio** di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla **costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione, nonché al trasferimento in altra sede** di strutture già autorizzate...



D.lgs. 502/92 e smi Art. 8 ter

Ambito di Applicazione


- strutture che erogano prestazioni in regime di **ricovero ospedaliero** a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza **specialistica in regime ambulatoriale**, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in **regime residenziale**, a ciclo continuativo o diurno;
- gli **studi** odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che **comportino un rischio per la sicurezza del paziente** [...];
- le strutture esclusivamente dedicate ad **attività diagnostiche**, svolte anche a favore di soggetti terzi;
- **l'erogazione di cure domiciliari.**

D.lgs. 502/92 e smi Art. 8 ter

Per la **realizzazione** di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la **verifica di compatibilità del progetto** da parte della **Regione**. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

D.lgs. 502/92 e smi Art. 8 quater


L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, **subordinatamente** alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.



D.lgs. 502/92 e smi Art. 8 Quinques

La Regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono **accordi** con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano **contratti** con quelle private e con i professionisti accreditati **che indicano**:

- a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
- b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
- d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte;
- e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese.




Struttura della L.R. n. 22/2002

Tipologia di struttura	Autorizzazione Realizzazione	Autorizzazione Esercizio	Accreditamento Istituzionale	Accordi Contrattuali
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno	Art. 3	Art. 4	Art. 15	Art. 17
Strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,	Art. 5	Art. 6		
Strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e/o diurno	Art. 7	Art. 8		

DGR n. 2501/2004


- **Approva** il Manuale di attuazione della L.R. 22/2002 (allegato e parte integrante della medesima) contenente norme in materia di «Autorizzazione e Accredimento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» che disciplina le procedure e fornisce le indicazioni per l'esecuzione della predetta legge, nonché fornisce in allegato gli schemi di modello di domande e di autocertificazione.
- **Classifica** le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali per tipologia ed ambito di attività come specificato nel documento parte integrante della delibera.
- **Approva** i requisiti minimi (organizzativi, strutturali e tecnologici) generali dei quali debbono essere dotate le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali per l'esercizio della relativa attività.
- **Approva** i requisiti minimi specifici e di qualità in aggiunta ai requisiti generali per diverse tipologie di strutture.
- **Approva** i requisiti generali di qualificazione per l'accredimento.
- **Approva** i requisiti minimi generali e specifici per l'autorizzazione e l'accredimento delle strutture sociali.

Il percorso delle 4 A della L.R. 22




Obiettivi

- Processo di Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ) delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali attraverso i processi di autorizzazione e accreditamento.
- La Regione garantisce principi di efficacia, efficienza, equità, pari accessibilità, appropriatezza dell'assistenza.



Sequenzialità degli atti



Fasi del procedimento nella L. 241/90

Dell'iniziativa

Fase dell'iniziativa

- Iniziativa ad istanza di parte
- iniziativa d'ufficio

Istruttoria

Fase istruttoria


E' la fase in cui la pubblica amministrazione acquisisce tutti gli elementi utili all'emanazione dell'atto.

Costitutiva

Fase costitutiva

Il responsabile del procedimento adotta ove ne abbia la competenza il provvedimento finale.

Fasi del procedimento nella L.R. n. 22/2002



Elementi Chiave

- **Logica per procedimenti consecutivi**

Procedimento di Autorizzazione all'esercizio può essere attivato una volta concluso il procedimento di autorizzazione alla realizzazione.

- **Logica per fasi all'interno del singolo procedimento**

La fase istruttoria può avere inizio solo dopo la fase di istanza. La completezza e correttezza di quest'ultima ne determina la procedibilità.

- **Condizioni necessarie per il procedimento**

Istanza corretta e completa, evidenze del possesso dei requisiti presenti e disponibili.

- **Condizioni facilitanti il procedimento**

Sistema strutturato di gestione della qualità, allocazione delle responsabilità, referente dedicato.

Grazie per l'attenzione

**Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale**

Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva

Azienda Zero

UOC Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante